

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-2715 del 12/05/2025
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI RICOMPRESE ALL'INTERNO DEL PERIMETRO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "DIANA 1" NEL COMUNE DI PENNABILLI (RN) SU VARI CORSI D'ACQUA DEMANIALI. PROCEDIMENTO: RN16T0022 - RICHIEDENTE: FATTORI PALMIERO.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-2833 del 12/05/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno dodici MAGGIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CON VARIANTE DELLA CONCESSIONE PER PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DEMANIALI RICOMPRESSE ALL'INTERNO DEL
PERIMETRO DELL'AZIENDA FAUNISTICO VENATORIA "DIANA 1" NEL COMUNE DI
PENNABILLI (RN) SU VARI CORSI D'ACQUA DEMANIALI. PROCEDIMENTO:
RN16T0022 - RICHIEDENTE: FATTORI PALMIERO.**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;

- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19/12/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva

Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione del responsabile dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia della regione Emilia-Romagna n. 1335 del 16/03/2018, con la quale è stata rilasciata fino al 31/12/2023 al Sig. Fattori Palmiero (C.F. FTT PMR 56S22 G433D), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Diana 1", la concessione per l'occupazione non esclusiva di aree del demanio idrico nel Comune di Pennabilli (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 57905 m², identificate come segue:

- a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso della Giumenta; • Fosso di Rempimonte; • Fosso della Margheritona; • Fosso della Fonte Maxarina; • Fosso della Gaudia; • Fosso delle Cannelle;
- b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso dei Cappellacci, nel tratto compreso tra l'immissione nel Fosso di Valle Orsaia ed il tratto antistante le particelle 167-168 del foglio 38; • Fosso di Valle Orsaia, nel tratto compreso tra l'immissione nel Torrente Messa ed il tratto antistante le particelle 211-215 del foglio 38; 4 • Torrente Messa, nel tratto tra la confluenza del Fosso di Valle Orsaia e la confluenza del Fosso della Gaudia; • Fosso di Selva Bo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 1-294 del foglio 38; • Fosso della Massana, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 23-15 del foglio 32; • Fosso di Cà Giovannetto, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 110-128 del foglio 30; • Fosso di Fondo Gallo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 2-3- 156 del foglio 26 • Fosso di Poggio Fiore, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 37-38 del foglio 25; • Fosso di Villa Chiappini, nel tratto antistante le particelle 13-14-19 del foglio 24; • Fosso di Rosaspina, compreso tra il tratto antistante la particella 13 del foglio 26 ed il tratto antistante la particella 4 del foglio 26;

VISTA l'istanza di rinnovo pervenuta in data 03/06/2023 con protocollo PG/2023/114525 e l'istanza di ampliamento pervenuta il 14/11/2024 con protocollo n. PG/2024/206239, con cui il Sig. Fattori Palmiero (C.F. FTT PMR 56S22 G433D), ha richiesto il rinnovo con variante per l'occupazione non esclusiva di aree del demanio idrico nel Comune di Pennabilli (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 68986 m² di cui 57905 m² già concessionati e identificati come segue:

a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso della Giumenta; • Fosso di Rempimonte; • Fosso della Margheritona; • Fosso della Fonte Maxarina; • Fosso della Gaudia; • Fosso delle Cannelle;

b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso dei Cappellacci, nel tratto compreso tra l'immissione nel Fosso di Valle Orsaia ed il tratto antistante le particelle 167-168 del foglio 38; • Fosso di Valle Orsaia, nel tratto compreso tra l'immissione nel Torrente Messa ed il tratto antistante le particelle 211-215 del foglio 38; 4 • Torrente Messa, nel tratto tra la confluenza del Fosso di Valle Orsaia e la confluenza del Fosso della Gaudia; • Fosso di Selva Bo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 1-294 del foglio 38; • Fosso della Massana, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 23-15 del foglio 32; • Fosso di Cà Giovannetto, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 110-128 del foglio 30; • Fosso di Fondo Gallo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 2-3- 156 del foglio 26 • Fosso di Poggio Fiore, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 37-38 del foglio 25; • Fosso di Villa Chiappini, nel tratto antistante le particelle 13-14-19 del foglio 24; • Fosso di Rosaspina, compreso tra il tratto antistante la particella 13 del foglio 26 ed il tratto antistante la particella 4 del foglio 26;

e 11063 m² richiesti in concessione in ampliamento e identificati come segue:

parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua: • Dir Marecchia Conca 1899 Foglio 26 antistante la particella 114; • Fosso di Selva Bo Foglio 26 antistante le particelle 96,95 e 98; •

Rio Cavo Foglio 26 antistante le particelle 57, 58, 83, 89, 84 e 139; • Fosso della Massana Foglio 26 antistante la particella 128; Fosso di Rosaspina Foglio 26 antistante le particelle 81, 82, 148, 168, 143, 115, 117 e 122. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Tavola Unica Marzo 2024) - codice pratica RN16T0022;

VERIFICATO: che il richiedente ha versato i canoni annui per il periodo di validità della concessione n. 66 del 08/01/2020 così come risulta dall'archivio regionale relativo ai pagamenti dei canoni di concessione per l'utilizzo del demanio idrico;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 26 del 31/01/2024 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 11/12/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/223951 ha rilasciato il nulla osta idraulico con rif. prot. 88902.U del 10/12/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 29/11/2024 PG/2024/216807;
- che l'ente "Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello" con nota del 07/08/2023, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/60672 del 31/03/2025 ha rilasciato il parere recepito nel Disciplinare, parte integrante del presente atto;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/84069 del 07/05/2025;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire "comunicazione e/o informativa antimafia" disciplinate dall'art. 82 e seguenti del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 29/06/2023, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. ha già versato come deposito cauzionale la somma di €. 250,00 in data 05/02/2018, ai sensi dell'Art. 8 della L.R. 2/2015;
3. ha versato il canone relativo all'annualità 2025 pari ad € 150,25 in data 26/03/2025;

CONSIDERATO:

- che il **canone annuale** dovuto, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti, è stato rideterminato per l'annualità 2025 in **€. 150,25** per anno solare, come risulta dal prospetto di calcolo conservato agli atti del procedimento;
- che il deposito cauzionale di €. 250,00 versato dal richiedente in data 05/02/2018 a garanzia degli obblighi della concessione n. 1335 del 16/03/2018 può essere mantenuto a garanzia per la presente concessione;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare il rinnovo della concessione per una durata non superiore ad anni 6 fino al 31/12/2029;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Est, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare al Sig. Fattori Palmiero (C.F. FTT PMR 56S22 G433D), in qualità di titolare dell'Azienda Faunistico Venatoria "Diana 1", la concessione per l'occupazione non esclusiva di aree del demanio idrico nel Comune di Pennabilli (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 68986 m², identificate come segue:
 - a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso della Giumenta; • Fosso di Rempimonte; • Fosso della Margheritona; • Fosso della Fonte Maxarina; • Fosso della Gaudia; • Fosso delle Cannelle;
 - b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso dei Cappellacci, nel tratto compreso tra l'immissione nel Fosso di Valle Orsaia ed il tratto antistante le particelle 167-168 del foglio 38; • Fosso di Valle Orsaia, nel tratto compreso tra l'immissione nel Torrente Messa ed il tratto antistante le particelle 211-215 del foglio 38; 4 • Torrente Messa, nel tratto tra la confluenza del Fosso di Valle Orsaia e la confluenza del Fosso della Gaudia; • Fosso di Selva Bo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 1-294 del foglio 38; • Fosso della Massana, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 23-15 del foglio 32; • Fosso di Cà Giovannetto, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 110-128 del foglio 30; • Fosso di Fondo Gallo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 2-3- 156 del foglio 26 • Fosso di Poggio Fiore, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 37-38 del foglio 25; • Fosso di Villa Chiappini, nel tratto antistante le particelle 13-14-19 del foglio 24; • Fosso di Rosaspina, compreso tra il tratto antistante la particella 13 del

foglio 26 ed il tratto antistante la particella 4 del foglio 26; • Dir Marecchia Conca 1899 Foglio 26 antistante la particella 114; • Fosso di Selva Bo Foglio 26 antistante le particelle 96,95 e 98; • Rio Cavo Foglio 26 antistante le particelle 57, 58, 83, 89, 84 e 139; • Fosso della Massana Foglio 26 antistante la particella 128; Fosso di Rosaspina Foglio 26 antistante le particelle 81, 82, 148, 168, 143, 115, 117 e 122. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Tavola Unica Marzo 2024) - codice pratica RN16T0022;

2. di rilasciare il rinnovo della concessione fino al **31/12/2029**;
3. di trattenere a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione il deposito cauzionale di €. 250,00, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti ai sensi dell'art. 8 della LR 2/2015. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
4. di stabilire che il canone annuo solare è pari a € **150,25** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
7. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
8. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
9. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico con rif. prot. 88902.U del 10/12/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia

- Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 11/12/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/223951;
10. di recepire le prescrizioni tecniche contenute nella Pre-Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art.20 - comma 2 L.R. Marche del 02/08/2013 n.27 e L.R. Emilia-Romagna del 26/07/2013 n.13 e rilasciata dal Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello con nota del 31/03/2025 trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2025/60672;
 11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 14. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 15. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
 16. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini - Area Est

Dott. Stefano Renato de Donato

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata al Fattori Palmiero (C.F. FTT PMR 56S22 G433D) - codice pratica **RN16T0022**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di aree demaniali ricomprese nell'Azienda Faunistico Venatoria "Diana 1" nel Comune di Pennabilli (RN), per uso faunistico venatorio senza scopo di lucro, rientranti nella perimetrazione della medesima Azienda per una superficie complessiva di 68986 m², identificate come segue:

- a) l'intero sviluppo degli alvei dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso della Giumenta; • Fosso di Rempimonte; • Fosso della Margheritona; • Fosso della Fonte Maxarina; • Fosso della Gaudia; • Fosso delle Cannelle;
- b) parte dello sviluppo dell'alveo dei seguenti corsi d'acqua: • Fosso dei Cappellacci, nel tratto compreso tra l'immissione nel Fosso di Valle Orsaia ed il tratto antistante le particelle 167-168 del foglio 38; • Fosso di Valle Orsaia, nel tratto compreso tra l'immissione nel Torrente Messa ed il tratto antistante le particelle 211-215 del foglio 38; 4 • Torrente Messa, nel tratto tra la confluenza del Fosso di Valle Orsaia e la confluenza del Fosso della Gaudia; • Fosso di Selva Bo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 1-294 del foglio 38; • Fosso della Massana, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 23-15 del foglio 32; • Fosso di Cà Giovannetto, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 110-128 del foglio 30; • Fosso di Fondo Gallo, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 2-3- 156 del foglio 26 • Fosso di Poggio Fiore, compreso tra la sorgente ed il tratto antistante le particelle 37-38 del foglio 25; • Fosso di Villa Chiappini, nel tratto antistante le particelle 13-14-19 del foglio 24; • Fosso di Rosaspina, compreso tra il tratto antistante la particella 13 del foglio 26 ed il tratto antistante la particella 4 del foglio 26; • Dir Marecchia Conca 1899 Foglio

26 antistante la particella 114; • Fosso di Selva Bo Foglio 26 antistante le particelle 96,95 e 98; • Rio Cavo Foglio 26 antistante le particelle 57, 58, 83, 89, 84 e 139; • Fosso della Massana Foglio 26 antistante la particella 128; Fosso di Rosaspina Foglio 26 antistante le particelle 81, 82, 148, 168, 143, 115, 117 e 122. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto (Tavola Unica Marzo 2024) - codice pratica RN16T0022-

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata sino al **31/12/2029**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€ 150,25** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà aggiornato o rideterminato annualmente, in base alle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente ai sensi dell'art. 20 comma 5 della L.R. 7/2004 e dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. Qualora la Giunta non provveda entro il termine di cui sopra, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e

disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 250,00**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpaè non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono

totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

A) L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) "***Fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità idrologica***" ed è soggetta all'art. 9 delle Norme di Piano del P.A.I.. In particolare, al fine di tutelare la qualità delle acque, non sono consentiti la dispersione dei reflui, lo spandimento di liquami

zootecnici e di fanghi di depurazione, le discariche, lo stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e, in generale, le attività e gli usi potenzialmente in grado di infiltrare sostanze inquinanti nel sottosuolo. Nella gestione delle aree naturali o ad uso agricolo è vietato l'uso di diserbanti e di anticrittogamici;

B) La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall' ente "Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello"** con determina n. 222 del 07/08/2023 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

Di rilasciare esito positivo di Pre-Valutazione di Incidenza per il "Rinnovo Azienda Faunistica Diana 1", richiesto dalla Regione Emilia Romagna Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini – e relativi Piani Pluriennali 2024-2030, rif. ns. prot. n. 1231 del 07.07.2023, fatti i salvi i divieti richiamati nella DGR Emilia Romagna n. 1147 del 16.07.2018 citati nell'atto istruttorio. Conseguentemente di rilasciare il parere di conformità ai sensi dell'art. 20 – comma 2 - dell'Intesa per l'istituzione del Parco Interregionale del Sasso Simone e Simoncello - L.R. Marche n. 27 del 02.08.2013 e L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26.07.2013, con le seguenti prescrizioni:

- l'immissione di specie faunistiche a scopo venatorio deve fare ricorso a specie, sottospecie o ecotipi autoctoni;*
- Il foraggiamento artificiale per le specie di interesse conservazionistico dovrà rispettare i divieti forniti ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge 28.12.2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e dalla DGR Emilia Romagna n. 1372 del 01/08/2022 "Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (sus scrofa) nel territorio dell'Emilia-Romagna;*
- che per quanto riguarda gli Interventi di gestione territoriale e strutture per la gestione della fauna richiamati nei Piani pluriennali, allegati alla domanda di rinnovo, qualora modifichino lo*

stato dei luoghi non rientrano nella presente autorizzazione, e saranno assoggettati ad ulteriori procedure e norme contenute nella normativa di settore in vigore in materia.

...omissis”

C) La concessione è soggetta alle prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna con rif. prot. 88902.U del 10/12/2024 di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

CONDIZIONI GENERALI

- 1. L'USTPC-RN si riserva, sin da ora, la facoltà di modificare o revocare il presente provvedimento, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, con facoltà di chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà ai sensi di legge, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo.*
- 2. il soggetto richiedente in relazione al presente provvedimento resta assoggettato a tutte le altre eventuali condizioni, anche di natura onerosa, che si dovessero rendere necessarie in applicazioni di disposizioni di legge e/o regolamentari sopraggiunte successivamente al rilascio dello stesso;*
- 3. nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal soggetto richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute nel corso o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia;*
- 4. il soggetto richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di USTPC-RN, in particolare agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa Agenzia incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi*

strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

DURATA

- 5. la durata del presente nulla osta idraulico è pari alla durata indicata nell'Atto di Concessione rilasciato da ARPAE per autorizzare l'occupazione;*

CONDIZIONI SUL PROGETTO E SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI

- 6. al di fuori di quanto espressamente autorizzato è vietato apportare modifiche plano-altimetriche alle aree pertinenziali del corso d'acqua ed alle aree appartenenti al demanio idrico dello Stato;*
- 7. al di fuori di quanto espressamente autorizzato nelle aree demaniali ricadenti all'interno delle aree esondabili con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni individuate dal PGRA è vietato il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere, e comunque ogni altra opera e/o trasformazione che comporti una riduzione della capacità di invaso e/o un incremento delle condizioni di rischio idraulico;*
- 8. è fatto divieto assoluto di asportazione di materiale demaniale dall'alveo e dalle fasce pertinenziali contermini alle aree concesse;*
- 9. il soggetto richiedente è tenuto al rispetto delle norme di polizia idraulica di cui agli artt. 93 e segg. del R.D. 523/1904;*

CONDIZIONI DI USO E MANUTENZIONE

- 10. il soggetto richiedente è obbligato a provvedere a propria cura e spese alla regolare manutenzione e alla conservazione dell'area demaniale concessa, compresa la gestione della vegetazione e la rimozione delle alberature pericolanti, previa autorizzazione dell'Autorità Idraulica nel rispetto delle norme di polizia idraulica e delle ulteriori normative vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle inerenti allo smaltimento dei rifiuti e alla tutela dell'avifauna;*
- 11. si intendono, nell'ambito delle aree concesse, autorizzati senza preventiva comunicazione i soli lavori di taglio della vegetazione arbustiva spontanea e di raccolta di vegetazione senescente e/o caduta;*

12. *l'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio.*

SICUREZZA

13. *l'autorizzazione idraulica/nulla osta idraulico non rappresentano garanzia di sicurezza, pertanto, è ad esclusivo carico del soggetto richiedente garantire la sicurezza, sia per la conduzione del cantiere per la realizzazione delle opere autorizzate che per il successivo uso delle opere stesse e dell'area demaniale concessa; il richiedente è consapevole che l'uso di aree e/o la realizzazione di interventi in zone a rischio idraulico espone potenzialmente l'uso delle aree e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. USTPC-RN non è, pertanto, responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali, a mero titolo esemplificativo, piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali;*

14. *per motivi di sicurezza non potrà comunque essere praticata l'attività venatoria ad una distanza dagli alvei, assimilabile a quella applicata alla viabilità ordinaria per tutelare l'incolumità di coloro che si trovano lungo i corsi d'acqua interessati per motivi di lavoro o svago; resta comunque a carico del soggetto richiedente il pieno rispetto della normativa vigente ed applicabile all'esercizio dell'attività venatoria e all'utilizzo di armi da fuoco;*

15. *USTPC-RN non assume, inoltre, alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;*

16. *competete, esclusivamente, al soggetto richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dal P.G.R.A., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica e provvedendo ad informarsi e a monitorare le eventuali situazioni di criticità e relative evoluzioni consultando il Bollettino di Vigilanza Meteo-Idrogeologica-Idraulica/l'Allerta Meteo-Idrogeologica-Idraulica emesso dal sistema di allertamento della regione*

Emilia-Romagna e reperibile presso il portale ufficiale <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>, al fine di porre in essere tutti i comportamenti utili a prevenire pericoli alla incolumità delle persone.

...omissis”

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.